



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Cassia, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **10144/2019** promossa da:

[redacted], con gli avv.ti GIANLUCA CORRIERE e GIUSEPPE TESCIONE,

RICORRENTE

contro

M.I.U.R., l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE DI MILANO e l'ISTITUTO COMPrensivo [redacted] DI MILANO,
rappresentati e difesi dal Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa [redacted],

RESISTENTI

Fatto e diritto

1. Rilevato che con ricorso depositato in data 25/10/2019 e ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio M.I.U.R. al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1. accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di rettifica del punteggio del Dirigente dell'Istituto Comprensivo [redacted], prot. n. 0000101 del 11.01.19 con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto (12,35) incrementato di quello che il ricorrente avrebbe*



conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'I.C. non fosse stato disconosciuto ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia; 2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»»;

2. Rilevato che con il ricorso in oggetto la ricorrente affermava di essere inserita nella graduatoria d'istituto III[^] fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, graduata con punti 12,35; che in data 26/10/2018 veniva assunta con contratto a tempo determinato dall'Istituto Comprensivo [] di Milano, in persona del Dirigente *pro tempore* prof. [], con decorrenza dal 26/10/2018 al 15/11/2018 per 36 ore settimanali di servizio; che al momento dell'assunzione la ricorrente produceva, tra gli altri documenti, un certificato di servizio (prot. n. 323 del 04/10/2017) alle dipendenze della scuola paritaria [] di Caserta, rilasciato dal Dirigente amministratore [], con mansioni di collaboratore scolastico per gli anni scolastici, 2014/15 - 2015/16 in modo continuativo e *part time* nonché i singoli contratti sottoscritti con la scuola; che dall'istruttoria effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dal Dirigente scolastico dell'I.C. [] emergeva che il servizio svolto presso la scuola paritaria [] non risultava coperto da alcun versamento contributivo e pertanto non valutabile ai fini del punteggio in graduatoria; che pertanto, con decreto prot. n. 101 del 11/01/2019, si disponeva la rettifica del punteggio che veniva ridotto a punti 6,85



per il profilo Collaboratore scolastico e punti 7,10 per il profilo Assistente Amministrativo; che il disconoscimento – ai fini giuridici – del precedente servizio prestato in scuola paritaria quale conseguenza dell’omesso versamento dei contributi doveva ritenersi illegittimo; che in particolare doveva ritenersi illegittimo il disconoscimento del valore di atto pubblico del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria per violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. in relazione alla violazione dell’art. 357 cod. pen. e dei principi di cui alla legge n. 241/90 e all’art. 97 Cost.; che l’attività di controllo esercitata dal Dirigente scolastico sulla regolarità contributiva relativa al precedente rapporto di lavoro era del pari illegittima, non essendo stato peraltro neppure comunicato il vizio d’irregolarità o incompletezza della domanda con conseguente impossibilità di eventuale regolarizzazione ai sensi degli artt. 71 e 71 D.p.R. n. 445/00; che risultava violato il principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso ex artt. 1373 e 2119 cod. civ. e dell’art. 13 CCNL di categoria 2018-2020; che il provvedimento del Dirigente risultava altresì contrario ai principi di correttezza e buona fede e di tutela dell’affidamento;

3. Rilevato che M.I.U.R. si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle avverse pretese siccome infondate in fatto e in diritto e protestando la correttezza del proprio operato; che, infatti, con nota prot. n. 16858 del 12/10/2018, l’Uff. personale ATA, Ambito Territoriale di Milano, certificava che *“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato, o, comunque, quello relativo e periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge”*; che nell’ambito dell’istruttoria avviata il 26/10/2018, l’INPS dichiarava, con risposta del 10/01/2019, che la *“non risulta avere righe contributive”*; che pertanto il Dirigente correttamente procedeva con decreto n. 101 del 11/01/2019 alla rettifica del punteggio nelle graduatorie di istituto di III[^] fascia personale ATA 2018/21;
4. Rilevato che le parti venivano autorizzate al deposito di note di trattazione scritta;



che nondimeno M.I.U.R. non provvedeva al deposito di note difensive scritte; che, diversamente, con note autorizzate la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso;

5. Ritenuto che il ricorso sia fondato e merita accoglimento;
6. Ritenuto che nel presente giudizio non sussistono profili di contestazione in merito all'effettività della prestazione lavorativa svolta dalla [] presso la scuola paritaria [] di Caserta; che l'effettivo svolgimento della suddetta attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo *pro tempore* [], che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.;
7. Ritenuto che in relazione al mancato versamento dei contributi del ricorrente per il periodo lavorato presso la scuola paritaria [], l'odierno giudicante condivide l'orientamento consolidato presso la giurisprudenza amministrativa, fatto proprio anche dal giudice ordinario e da questo stesso Tribunale, secondo cui il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tutt'al più, rappresentare elemento per valutare l'autenticità del rapporto dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa, specie nei casi in cui – come quello in oggetto – l'effettività del servizio reso non è espressamente contestata (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. del 7/05/2019, n. 1098 e Tribunale Treviso, sez. Lavoro, ord. del 30/09/2019, n. 86); siffatto orientamento risulta, peraltro, confermato dalla normativa attualmente vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA e, quindi, dal D.M. n. 647/2017 che, difatti, non fa riferimento alcuno all'assolvimento di



obblighi contributivi limitandosi, piuttosto, a stabilire che laddove la prestazione lavorativa sia prestata in scuole non statali paritarie il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà nonché a precisare che il servizio valutabile sia soltanto quello *effettivamente prestato* o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta (v. nota 1 del D.M. n. 647/2017); ne consegue che anche laddove talune fonti di rango inferiore, quali le note in calce al modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA, prevedano – quale requisito necessario – l’assolvimento degli obblighi contributivi, il mancato adempimento degli stessi non è da solo idoneo a privare di effettività il servizio lavorativo prestato, il quale rimane pertanto valutabile ai fini della graduatoria;

8. Ritenuto, pertanto, così deciso il ricorso questo va accolto nei termini di cui al dispositivo e con le conseguenze di legge in ordine alle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in integrale accoglimento del ricorso accerta e dichiara l’illegittimità del Decreto di rettifica del punteggio del Dirigente dell’Istituto Comprensivo , prot. n. 101 del 11.01.19.

Per l’effetto, condanna M.I.U.R., in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto (12,35) incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’I.C. non fosse stato disconosciuto.

Condanna le parti resistenti a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.



Milano, 29/07/2020

Il Giudice
Maria Grazia Cassia

